



**ADUSBEF**

*Associazione Degli Utenti Servizi Bancari E Finanziari*

N. R.G. 2017/8275



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO**  
**SEZIONE QUINTA CIVILE**

Il Giudice dott. Caterina Ajello,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/02/2018,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

letti gli atti;

rilevato che Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa è stata chiamata in causa da Banca Nuova, sì che l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla medesima deve ritenersi riferita, all'evidenza, alla domanda di garanzia (impropria) avanzata nei confronti della terza chiamata da Banca Nuova, non già alla domanda proposta dal Sanzone nei confronti di Banca Nuova;

ritenuto che non v'è dubbio peraltro che la liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza, detentore di azioni di Banca Nuova, non determina la liquidazione coatta amministrativa di Banca Nuova, in quanto soggetto giuridico del tutto diverso;

ritenuto, quindi, che appaiono infondate le eccezioni di improcedibilità della domanda del Sanzone e di "improcedibilità del giudizio" sollevate da Banca Popolare di Vicenza;

ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Banca Nuova nel rilievo dell'avvenuta cessione a Banca Popolare di Vicenza del credito controverso, in quanto "facente parte di un pacchetto di crediti deteriorati", appare altresì infondata, in quanto ai sensi dell'art. 111 cpc, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso per atto tra vivi, il rapporto prosegue tra le parti originarie, che vanno individuate con riferimento alla data di instaurazione del giudizio, ovvero alla data di notifica dell'atto di citazione (maggio 2017), precedente la cessione del credito, asseritamente avvenuta il 26 giugno 2017;

rilevato che l'eccezione di decadenza, fondata sul rilievo dell'omessa impugnazione, da parte del Sanzone, degli estratti conto, appare enunciata da soggetto diverso dalla banca convenuta in giudizio e legittimata a contraddire alla domanda;

ritenuto che non è superfluo rilevare, comunque, che, come i giudici di legittimità hanno avuto modo di chiarire più volte, nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, cod. civ., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali





**ADUSBEF**

*Associazione Degli Utenti Servizi Bancari E Finanziari*

derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente ( vedi, tra le altre, Cass. 11749 /2006);

ritenuto che ogni pronunzia sull'eccezione di prescrizione va rimessa alla sentenza, costituendo, com'è noto, eccezione preliminare di merito;

P.Q.M.

rigetta le preliminari eccezioni sollevate da Banca Nuova e da Banca Popolare di Vicenza e rinvia la causa all'udienza del 10 aprile 2018, ore 10, 30..

Si comunichi.

Palermo, 20 marzo 2018

Il Giudice  
dott. ssa Caterina Ajello

**ADUSBEF**

